



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 28 del 31/05/2022

Oggetto : TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **17:30**, nella Residenza Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Eseguito l'appello, risultano:

1	GALLETTI CLAUDIO	Sindaco
2	MARZOCCHI ANDREA	Consigliere
3	PIERGUIDI VALENTINA	Consigliere
4	CIACCI GIULIA MARIA	Consigliere
5	FORMICHI ERIKA	Consigliere
6	ARMENI LORENZO	Consigliere
7	ROSSI ROBERTO	Consigliere
8	CINGOTTINI RENATO	Consigliere
9	ANTIPASQUA GIUSEPPE	Consigliere
10	CALDI FABIO	Consigliere
11	GIOVANNETTI DAVIDE	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X

TOTALE

8	3
----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Alessandro Caferrì**

Claudio Galletti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sig.ri Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente oggetto "**TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2022.**" presentata dal Responsabile Ufficio Ragioneria FRANCHETTI SIMONA;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

UDITI gli interventi come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di legge:

Presenti n. 8

Favorevoli n. 6

Contrari n. 0 ()

Astenuti n. 2 (ANTIPASQUA GIUSEPPE e CALDI FABIO)

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: "**TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2022.**" nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della medesima proposta.
- Con successiva e separata votazione espressa in forma palese, che ha il medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.



**Comune di
Castiglione d'Orcia**
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Ufficio Ragioneria •

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Rif. n° PRDC 31 – 2022

Oggetto : TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2022.

PRESO atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);...*";

VISTO che la disciplina della TARI è prevista nella Legge di Stabilità n° 147 del 27/12/2013 nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, rinominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare assunta in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali";

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato all'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche

per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 31/12/2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RITENUTO opportuno, come negli anni passati, assicurare misure di sostegno al comparto produttivo applicando, anche per l'anno 2022, in via automatica, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all'anno 2012, non superiore all' 80%;

VISTE le nuove tariffe TARI 2022, rideterminate sulla base del predetto Piano Finanziario, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che non domestiche, e allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i coefficienti ka e kb applicati ai sensi del DPR 158/1999, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

propone

- di approvare le premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare per le utenze domestiche, per l'anno 2022, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fisse e variabili della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo

familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare la tariffa fissa unitaria e la tariffa variabile unitaria per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti come meglio specificate nel prospetto in allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura minima è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno maggiorata del 100%;

- di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Castiglione d'Orcia, lì 23/05/2022

La Responsabile
Ufficio Ragioneria
FRANCHETTI SIMONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandro Caferri

IL SINDACO

Claudio Galletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

COEFFICIENTI TARI ANNO 2022

Descrizione	Ka	Kb
ABITAZIONE - FINO A 1 COMPONENTE	0,82	1,00
ABITAZIONE - 2 COMPONENTI	0,92	1,40
ABITAZIONE - 3 COMPONENTI	1,03	1,80
ABITAZIONE - 4 COMPONENTI	1,10	2,20
ABITAZIONE - 5 COMPONENTI	1,17	2,90
ABITAZIONE - 6 O PIÙ COMPONENTI	1,21	3,40
1 COMP - NON RESIDENTI 1-27 - FINO A 1 COMPONENTE	0,82	1,00
3 COMP - NON RESIDENTI 28-59 - 3 COMPONENTI	1,03	1,80
4 COMP - NON RESIDENTI 60-99 - 4 COMPONENTI	1,10	2,20
5 COMP - NON RESIDENTI 100-149 - 5 COMPONENTI	1,17	2,90
6 COMP - NON RESIDENTI OLTRE 149 - 6 O PIÙ COMPONENTI	1,21	3,40
Descrizione	Kc	Kd
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA	0,87	7,50
AGRITURISMI CON RISTORANTE	1,49	8,70
AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	0,85	5,52
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,49	8,70
ALBERGHI SENZA RISTORANTE - AFFITTACAMERE	0,85	5,52
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,00	6,50
ATTIVITÀ ARTIGIANALI:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTR., BARB	1,00	5,90
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,88	5,70
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	0,48	3,80
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,83	32,52
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,70	6,05
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	8,75
CASE DI CURA E RIPOSO	0,96	8,20
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,30	10,20
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,10	8,75
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,23	3,80
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,34	2,93
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,58	55,94
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,13	9,60
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,01	42,56
STABILIMENTI TERMALI	1,49	12,65
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	1,91	17,05
UFFICI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,53	4,52

TARIFFE TARI 2022

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1 COMPONENTE	0.96	53.28
2 COMPONENTI	1.24	78.59
3 COMPONENTI	1.32	100.90
4 COMPONENTI	1.40	128.21
5 COMPONENTI	1.46	158.51
6 O PIU' COMPONENTI	1.54	183.15
UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA	0.68	3.80
Aariturismi con Ristorante	1.16	4.43
Aariturismi senza Ristorante	0.66	2.77
ALBERGHI CON RISTORANTE	1.16	4.43
ALBERGHI SENZA RISTORANTE -AFFITTACAMERE	0.66	2.77
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0.78	3.28
ATTIVITÀ ARTIGIANALI:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTR., BARB	0.78	3.18
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0.68	2.87
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	0.37	1.67
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2.97	10.15
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0.54	3.03
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0.71	4.25
CASE DI CURA E RIPOSO	0.74	4.24
Discoteche e Night Club	1.01	4.95
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0.85	4.25
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0.18	1.77
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0.26	1.45
Ortofrutta, Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5.11	29.07
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0.88	3.68
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3.89	13.25
STABILIMENTI TERMALI	1.16	6.61
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERALI ALIMENTARI	1.48	8.37
UFFICI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0.41	2.36